



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

Servizio Aula, Commissioni  
Area Lavori Assemblea  
Il Dirigente

**CONSIGLIO REGIONALE  
DEL LAZIO  
PROTOCOLLO GENERALE**

\*04071 10.04.13 15:40\*

Presidente della VII<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente della IV<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente della VIII<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente della I<sup>a</sup>  
Commissione consiliare permanente

Presidente  
del Consiglio delle Autonomie Locali

SEDE

Oggetto: **Proposta di legge regionale n. 4 dell' 8 aprile 2013** concernente:

### ***Riforma e riqualificazione dei consultori familiari***

Si trasmette copia della proposta di legge regionale indicata in oggetto, assegnata alla VII<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente competente per materia ai sensi dell'art.55 Regolamento del Consiglio regionale.

Ai sensi dell'art.59 del citato Regolamento la proposta è inviata alla IV<sup>a</sup> Commissione consiliare permanente.

Le Commissioni consiliari permanenti VIII<sup>a</sup>, e I<sup>a</sup> interpellate esprimeranno il parere nei termini temporali indicati dall'art. 58 del Regolamento del Consiglio regionale.

Copia della stessa è trasmessa al Consiglio delle Autonomie Locali per l'acquisizione del relativo parere.

Dott. Giovanni Biagioni

rc/at

# **Consiglio Regionale del Lazio**



CONSIGLIO  
REGIONALE  
DEL LAZIO

## **Proposta di legge**

***n. 4 dell'8 aprile 2013***

***di iniziativa dei Consiglieri:***

***Olimpia Tarzia, Francesco Storace, Fabio De Lillo, Pietro Sbardella,  
Daniele Mitolo e Luca Gramazio***

**Oggetto:**

***Riforma e riqualificazione dei consultori familiari***



CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE

Dichiara formalmente ricevibile

Assegnata all' 2. Commissione

VII<sup>a</sup> - IV<sup>a</sup> - VIII<sup>a</sup> - I<sup>a</sup> - CAL

Roma - 9 APR. 2013

D'ordine del Presidente  
Il Direttore del Servizio  
Aula Commissioni  
(Dott. Onoratio Zibetto)

## PROPOSTA DI LEGGE

### **“RIFORMA E RIQUALIFICAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI”**

**D’iniziativa del consigliere:**

**OLIMPIA TARZIA (L.S.)** *Olimpia Tarzia*

*Daniela Mirolo*  
(L. M. M. M. M.)

*F. Storace*  
(F. STORACE)

*Luca (MARTINO) (D. M.)*

*Fabio de Lillo*  
(DE LILLO P.D.L.)

*Roberto...*  
*...*

## RELAZIONE

La proposta di legge regionale in commento, ridefinisce il ruolo dei Consul-tori Familiari non più strutture prioritariamente deputate a fornire, in mo-do asettico, una serie di servizi sanitari o para-sanitari alle famiglie, bensì istituzioni vocate a sostenere e promuovere la famiglia ed i valori etici di cui essa portatrice e che trovano solenne riconoscimento nella Carta Co-stituzionale e nella Legge Regionale 32/01 del Lazio.

La prefata legge fissa importanti principi, in particolare in ordine alla tutela della vita e del figlio concepito, già considerato membro della famiglia, ai quali l'azione dei Consul-tori è chiamata a conformarsi.

L'articolato in commento persegue l'obiettivo di fare delle strutture con-sultoriali il punto di riferimento nell'azione di promozione dei servizi alla famiglia.

Ai Consul-tori è affidato il delicato compito di tutelare il ruolo sociale della famiglia, prevenendo le situazioni di crisi e sostenendola nel suo intero ci-clo vitale. Operando secondo un approccio interdisciplinare, i Consul-tori devono valorizzare e ricondurre ad unità le diverse competenze e i tanti saperi che la comunità familiare esprime ed utilizzarli in funzione preven-tiva del disagio e dell' eventuale crisi.

Il sostegno alla famiglia deve esprimersi a partire dall'aiuto alla coppia a costruire un "progetto di famiglia", assumendosene, in modo consapevole, la responsabilità: l' accompagnamento ed il sostegno devono essere co-stanti e perdurare per l'intero ciclo della vita familiare.

L' **articolo 1** sottolinea la posizione dell' ordinamento regionale rispetto al-la Famiglia: la Regione riconosce la dimensione "sociale" della famiglia fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna, che si pone come pri-maria ed infungibile società naturale e come istituzione prioritariamente votata al servizio della vita. La famiglia, riconosciuta come realtà preesi-stente al diritto positivo, e da quest'ultimo valorizzata e tutelata nelle sue fondamentali dimensioni dell'unità e della fecondità. Viene, inoltre, sotto-lineata la posizione "sussidiaria" delle istituzioni pubbliche nei confronti del consorzio familiare e delle associazioni ed organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono i valori familiari, in ragione della natura di "sog-getto sociale" della famiglia prioritariamente investito dei compiti di pro-mozione e tutela dei diritti inviolabili della persona e di adempimento dei

doveri di solidarietà. La norma, in sintesi, consente una dinamica espansione del ruolo della famiglia e delle associazioni familiari - in base al principio di sussidiarietà, ora recepito e valorizzato dai Trattati Comunitari. In ossequio a tale ultimo principio, consacrato nel novellato art. 118 co.IV Cost. It.,

**L'articolo 2** attribuisce alle associazioni familiari ed alle organizzazioni senza scopo di lucro che promuovono la stabilità familiare, la cultura familiare ed i servizi alla famiglia, ai sensi degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione, la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini, conformi all'ordinamento, sono recepiti come fini pubblici. Ai consultori privati gestiti da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (che costituiscono una particolare tipologia di consultori familiari, accanto a quelli pubblici articolo 3) è attribuita la qualifica di istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP); i servizi consultoriali sono sostenuti con risorse pubbliche attraverso l'istituto dell'accreditamento, secondo la vigente normativa (articolo 20).

**L'articolo 3** enuclea le tipologie di consultori familiari, distinguendo i consultori generati nell'ambito di strutture pubbliche e organismi senza fini di lucro dei consultori afferenti a strutture privatistiche.

**L'articolo 4** prevede che i singoli servizi consultoriali possano essere dati in concessione alle istituzioni sociali di cui all'art. 3, cioè ai consultori definiti tali per la loro particolare natura. La norma consente l'accesso ai servizi consultoriali pubblici dell'associazionismo familiare e di quelle realtà della società civile, come il volontariato, capaci di generare e trasmettere, all'interno dei servizi pubblici, una competenza professionale unitamente ad una cultura familiare. Questa prospettiva della legge integra le forze della società civile e della struttura pubblica in un contesto collaborativo destinato a dare spazio, nei servizi, al ruolo della famiglia.

**Gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11** individuano ed esplicitano le funzioni attribuite ai Consultori familiari, chiamati a rendere un più efficace e concreto servizio attraverso l'esercizio di nuove competenze in materia educativa, giuridica, psicologica, sanitaria, socio-assistenziale. I Consultori divengono organismi legittimati ad interventi qualificati a favore della famiglia, che tutelano e promuovono - con competenza tecnica ed attenzione ai valori etici - attraverso interventi destinati ad offrire alla famiglia una nuova capacità di gestione delle proprie responsabilità negli ambiti sociali (lavoro, scuola, istituzioni) dove questa vive i problemi e le difficoltà reali.

**L'articolo 12** concerne una nuova funzione consultoriale da porre a disposizione della magistratura, di consulenza ed assistenza attuata attraverso un'interazione tra consultori ed autorità giudiziaria, nei procedimenti attinenti a questioni di diritto familiare, secondo le forme regolamentate dal successivo art. 22.

**L'articolo 13** ridefinisce il ruolo dei Consultori come strutture istituzionalmente preposte ad attuare, nei servizi alla famiglia, alla vita e al figlio concepito il riconoscimento istituzionale del valore primario della famiglia nella sua unita e fecondità, disputando un ruolo conforme alla sua istituzionale vocazione. Il Consultorio è, e si pone, nella sistematica della legge come strumento per l'attualizzazione della cultura familiare fondata sulla solidarietà intergenerazionale e sui principi di promozione di tutte le condizioni per il pieno sviluppo di ogni persona umana: tale premessa segna il momento genetico dell' art. 13 e, conseguentemente, costituisce criterio ermeneutico nell' esame della norma in commento. La norma, delinea un percorso obbligatorio distinto in due autonomi procedimenti; il primo di accoglienza, di ascolto e di proposta di soluzioni concrete per prevenire l'interruzione volontaria della gravidanza ed il secondo - attivabile solo allorquando la donna rifiuti il consenso informato alle proposte dal Consultorio - disciplinato dalla L.194/1978. Il primo percorso è previsto e disciplinato non come procedimento tecnico-sanitario (connotazione che rappresenta il portato della preordinazione del procedimento delineato dall'art. 5, L. 194/1978, al rilascio di un documento attestante lo stato gravidico, il suo decorso, la sussistenza dei presupposti legittimanti la domanda di interruzione della gravidanza, l'urgenza dell'intervento), ma come percorso di socializzazione delle problematiche che inducono all'interruzione della gravidanza orientato al superamento delle stesse. Tale percorso di socializzazione - locuzione che va intesa nel senso di riconduzione in seno alla società di problematiche che toccano una delle sue componenti essenziali - consta anche di una fase propositiva, nella quale si colloca la previsione di aiuti economici. Tra le provvidenze economiche, vi è la corresponsione di un assegno mensile a favore della donna e del figlio concepito rinnovabile fino al quinto anno di età del bambino che i consultori familiari di enti pubblici e di organismi non lucrativi possono richiedere alle autorità competenti ove vi siano le soglie reddituali previste (articolo 14).

**Articolo 14** La struttura di questo procedimento - ed è questa la novità significativa della proposta - consente, per la sua totale autonomia dai pro-

cedimenti abortivi, una più efficace collaborazione tra istituzioni pubbliche e strutture consultoriali non pubbliche. I consultori pubblici potranno giovare, all'interno del servizio pubblico, della collaborazione dell'associazionismo familiare, nel sostegno da darsi alla famiglia.

**L'articolo 15** affida al consultorio una specifica legittimazione nei confronti della rete dei servizi, la legittimazione a richiedere, per la famiglia, uno specifico accesso ai servizi di cui questa necessita. Tale legittimazione e resa organica del dovere del consultorio di pianificare e graduare i servizi necessari all'accompagnamento della famiglia. In connessione alle ampie funzioni di competenza dei consultori

**L'articolo 16** prevede una nuova composizione dell'equipe consultoriale, obbligatoriamente costituita da professionisti in possesso di titoli qualificanti. Le competenze professionali che dovranno essere garantite all'interno di ciascun consultorio, potranno acquisirsi anche mediante convenzionamento con organizzazioni di volontariato, con organismi pubblici e privati. È inoltre, evidenziato il carattere interdisciplinare dell'attività consultoriale.

**Gli articoli 17 e 18** hanno come destinatari diretti i Consultori Pubblici. L'articolo 17 promuove la fattiva partecipazione ai servizi dei consultori pubblici delle associazioni portatrici della cultura familiare, proponendo che i Consultori pubblici assumano la forma di consorzi partecipati (anche) dalle associazioni familiari. L'articolo 18, al fine di consentire efficacia ed efficienza ed economicità alla gestione dei servizi consultoriali ad opera dei Consultori pubblici, prevede che analogamente agli altri servizi pubblici, il servizio consultoriale possa essere esplicato nelle diverse forme previste e disciplinate dalla legge sulle autonomie locali (da ultimo, D.Lgs. 267/2000).

**L'articolo 19**, destinato ai consultori privati, dopo aver ribadito il principio di autonomia che li contraddistingue, chiarisce come anche i servizi resi da questi ultimi, se validati sotto il profilo tecnico, possono essere accreditati e retribuiti analogamente ai servizi erogati dai consultori pubblici. La norma è funzionale a rendere possibile, all'interno dell'organizzazione consultoriale, che taluni servizi vengano accreditati e altri rimangano esclusi dall'accreditamento.

**L'articolo 20** ha come destinatari esclusivi i consultori privati senza scopo di lucro che, perseguendo le finalità esplicitate dall'art. 2 della presente proposta di legge, acquisiscono una specifica rilevanza anche pubblica,

configurandosi alla stregua di istituzioni sociali a fini pubblici. La norma ribadisce il principio per cui è di rilievo pubblico, ancorché sia retto dal diritto privato, non solo ciò che promana dal soggetto pubblico ma anche ciò che concorre al bene comune.

**L'articolo 21** disciplina l'interazione, nei procedimenti concernenti questioni familiari, degli organi giurisdizionali con i Consulteri familiari già prevista dall'art. 7. Le autorità giudiziarie potranno avvalersi - su richiesta - dell'assistenza e dell'attività consultiva dei consulteri accreditati. Si vuole così offrire alla famiglia e alle persone, soggetti attivi nei procedimenti civili inerenti questioni di diritto familiare, un particolare sostegno ed accompagnamento, così come si vuole offrire alla giurisdizione civile un sistema consulenziale ed operativo altamente ed istituzionalmente qualificato.

**L'articolo 22** reca norme per il finanziamento dell'attività dei Consulteri che sono espletate tanto a favore dei cittadini italiani che di quelli stranieri residenti o che soggiornino anche temporaneamente nel territorio italiano.

**L'articolo 23** istituisce fondi speciali che si configurano come necessari a garantire effettività agli interventi di competenza consultoriale. Particolarmente significativa è la previsione della istituzione di un fondo per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari. La norma nasce dall'esigenza urgente di assicurare un approfondimento interdisciplinare alle problematiche che toccano la famiglia, sì da orientare l'azione dei consulteri, fornendo ad essi il substrato culturale indispensabile per rendere un servizio sempre più qualificato. Il finanziamento consentirà quell'opera di classificazione dei casi affrontati e risolti dai consulteri, che si profila oggi come l'intervento più urgente. Accanto al fondo per la ricerca, la legge istituisce il fondo per l'assistenza alla maternità, destinato a garantire effettività al servizio di tutela e promozione della vita, ed il fondo di assistenza alla famiglia, funzionale a corrispondere ai bisogni essenziali delle famiglie che versino in condizioni di povertà,

**L'articolo 24** sancisce il fondamentale diritto del minore a crescere nella famiglia di origine ed a tali fini prevede che vengano erogate dalle competenti autorità misure di sostegno economico. Rilevante novità della norma è la legittimazione dei Consulteri, dei Tribunali per i minorenni e delle unità di offerta sociali e sociosanitarie a segnalare e proporre l'erogazione delle misure di sostegno economico in favore della famiglia. La legittima-



zione dei Tribunali per i minorenni sopperisce all' attuale mancanza di raccordo tra l' Amministrazione giudiziaria e l' Amministrazione pubblica. Viene in tal modo aperta a questi Tribunali la via per risolvere nell'interesse del minore i casi in cui la famiglia non e in grado di mantenerlo adeguatamente.

**L'articolo 25** prevede l'istituzione di Comitati di Bioetica indipendenti e composti secondo criteri di interdisciplinarietà per la valutazione dei servizi alla famiglia che devono rispondere a canoni bioetici.

**L'articolo 26** tende a favorire il generoso sostegno- sia mediante la donazione di beni materiali, sia mediante la prestazione di servizi professionali qualificati- che i privati intenderanno accordare ai Consulitori. La norma prevede la valorizzazione, ai fini fiscali, oltre che delle donazioni di beni materiali, dell' attività professionale erogata gratuitamente a favore dei consulitori, istituendo meccanismi di valutazione dei servizi donati certi e trasparenti. La norma tende a promuovere in servizi altamente qualificati, come quello consultoriale, l'apporto costante di aree di volontariato che portino, nelle strutture stesse, i valori propri e perenni della soggettività della società civile.

**L'articolo 27** è dedicato alla formazione del personale dei consulitori.

**L'articolo 28** cita le norme abrogate, **l'articolo 29** alcune norme transitorie.



## RIFORMA E RIQUALIFICAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI

**Articolo 1**Soggettività costituzionale della famiglia

1. La Regione riconosce il valore primario della famiglia, quale società naturale fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna e quale istituzione finalizzata al benessere relazionale dei suoi membri, al servizio della vita, all'istruzione ed all'educazione dei figli, e tutela la sua unità e stabilità, la maternità e l'infanzia.
2. La Regione riconosce, altresì, la famiglia quale soggetto sociale che garantisce, nel proprio ambito, i diritti inviolabili della persona e l'adempimento dei doveri di solidarietà familiare, intergenerazionale e sociale, promuovendoli secondo i principi di sussidiarietà propri dell'ordinamento.
3. La Regione tutela la vita nascente ed il figlio concepito. Tale tutela si estende anche al figlio concepito nato fuori del matrimonio.



## Articolo 2

### Riconoscimento delle istituzioni sociali di rilevanza pubblica

1. La Regione riconosce alla famiglia, alle associazioni di famiglie e alle organizzazioni senza scopo di lucro - che promuovono la stabilità familiare, la cultura familiare e i servizi per la famiglia nel rispetto degli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37 e 53 della Costituzione Italiana - la funzione ed il ruolo di istituzioni sociali, costituite nell'esercizio dei diritti fondamentali di libertà della persona, i cui fini conformi all'ordinamento sono recepiti come fini di rilevanza pubblica.



### Articolo 3

#### Classificazione dei Consulteri Familiari

1. La Regione disciplina l'istituzione dei consulteri familiari nel proprio territorio, al fine di assicurare l'erogazione di servizi qualificati alla famiglia, alla coppia, alla persona, al minore, nei settori di cui all'art. 5.
  
2. I Consulteri familiari sono distinti in:
  - a) Consulteri gestiti dalle ASL, dai Comuni, o loro consorzi, o da altri Enti pubblici;
  - b) Consulteri gestiti dall'associazionismo familiare, da associazioni di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus) . che sono da considerarsi, per il principio di sussidiarietà, "istituzioni sociali" che realizzano, nell'ambito delle proprie autonomie statutarie, fini di rilievo pubblico;
  
3. I Consulteri familiari possono ottenere il riconoscimento e l'accreditamento in base alle norme vigenti.



**Articolo 4**Servizi in concessione alle istituzioni sociali

1. I servizi dei Consultori, delle ASL, dei Comuni o di altri Enti pubblici, possono essere dati in concessione alle istituzioni sociali, di cui all'art. 3, nelle forme previste dall'ordinamento.



**Articolo 5****Le funzioni interdisciplinari**

1. I Consulenti familiari esercitano le loro funzioni interdisciplinari di consulenza, di intervento, di prevenzione, di organizzazione, per la persona, la famiglia, la coppia, il minore, attuandole direttamente o proponendole agli enti competenti e alla rete dei servizi socio-sanitari, nei seguenti settori:

- a) educativo
- b) giuridico
- c) psicologico
- d) sanitario
- e) socio-assistenziale



## Articolo 6

### Le funzioni nel settore educativo

1. I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la persona, la famiglia, la coppia e le strutture educative e sociali; hanno cura della formazione: alla responsabilità personale, al rispetto ai doveri, alla solidarietà e agli impegni che derivano dall'esercizio dei principi di sussidiarietà, in cui si sviluppa la persona umana, sensibilizzano e sostengono i genitori nelle loro primarie responsabilità educative; educano alla cultura familiare; formano alle responsabilità proprie della società familiare, secondo i principi di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione Italiana, anche mediante ogni opportuno intervento di competenza delle discipline consultoriali.
  
2. In particolare, i Consultori familiari contribuiscono:
  - a) alla preparazione della coppia al matrimonio, alle scelte di paternità e maternità responsabile, al rispetto della vita fin dal concepimento ed alla educazione dei figli;
  - b) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio di doveri di solidarietà familiare e parentale, in particolare nei confronti dei giovani, minori e adolescenti, nonché degli anziani;
  - c) alla preparazione della coppia e della famiglia all'esercizio delle funzioni sociali;
  - d) alla sensibilizzazione e formazione dei genitori relativamente al loro compito educativo.



## Articolo 7

### Le funzioni nel settore giuridico

1. I Consulteri familiari istituiscono servizi legali per la consulenza e l'assistenza alla persona, alla famiglia, alla coppia e al minore finalizzati alla risoluzione delle problematiche giuridiche, relative alla società familiare.
  
2. I Consulteri familiari svolgono le seguenti funzioni:
  - a) consulenza e assistenza prematrimoniale;
  - b) consulenza e assistenza in ordine alle problematiche familiari;
  - c) consulenza e assistenza in ordine ai conflitti tra coniugi, anche in sede giudiziaria;
  - d) consulenza e assistenza in ordine agli istituti dell'affidamento e dell'adozione;
  - e) consulenza e assistenza della coppia nelle relazioni, vitali per la famiglia, con la scuola, il mondo del lavoro, le amministrazioni private e pubbliche.





## Articolo 8

### Le funzioni nel settore psicologico

1. I Consultori familiari costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la famiglia, la coppia e la donna in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico adolescenziale, giovanile e familiare. Essi contribuiscono alla maturazione psicoaffettiva e sessuale dei membri della famiglia e, in specifico modo, dei minori, a sostegno del primario compito educativo dei genitori, in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le aggregazioni giovanili in ogni campo. Essi, inoltre, provvedono al sostegno e alla cura delle relazioni familiari e, in particolare, alla preparazione e sostegno psicologico alla genitorialità nel contesto della famiglia naturale, adottiva, affidataria, avendo specifico riguardo alla posizione del minore.



## Articolo 9

### Le funzioni nel settore sanitario

#### 1. I Consulitori familiari:

- erogano prestazioni di consulenza e assistenza sanitaria nel servizio alla vita, nell'educazione sanitaria della famiglia, della coppia, nella tutela della salute della donna, nella procreazione responsabile, nella infertilità o sterilità di coppia, nei servizi di sessuologia, di genetica familiare e in ogni altra funzione sanitaria presupposta o connessa con i servizi qui indicati ai sensi del disposto dalla legge 405/75;
- erogano corsi di formazione ai genitori volti all'apprendimento delle tecniche di pronto intervento in caso di pericolo per la vita del lattante e del bambino con particolare riguardo alle manovre di disostruzione delle vie aeree da corpo estraneo.

2. I Consulitori familiari potranno inoltre, in considerazione del generalizzato documentato aumento del numero dei tagli cesarei spesso non sufficientemente motivati da cause obiettive inerenti la tutela della salute della donna e del nascituro, agevolare la conoscenza alle future partorienti delle diverse tipologie di parto esistenti e delle tecniche analgesiche praticate nell'ambito del "percorso nascita", ove garantire, nonché promuovere, l'appropriatezza delle prestazioni mediche ricevute.



3. I Consultori familiari costituiscono servizi per la formazione della coppia e l'esercizio del servizio alla vita umana, dal suo inizio al suo termine naturale, in particolare promuovono la conoscenza e l'applicazione di metodiche per l'esercizio della maternità e paternità responsabile. I Consultori familiari possono istituire servizi per la consulenza domiciliare, con attenzione alla fase della formazione della famiglia e all'assistenza socio-sanitaria, con particolare riferimento alla donna, agli anziani e ai disabili.



**Articolo 10**La consulenza familiare

1. I membri delle équipes consultoriali, che abbiano competenza nelle discipline scientifiche e professionali previste dall'ordinamento, devono, quali operatori consultoriali, possedere altresì una specifica preparazione nelle problematiche della persona, dei minori e della famiglia, fondata su una conoscenza dell'antropologia della persona e della famiglia di natura interdisciplinare, secondo le direttive che saranno emanate dalla Regione Lazio.



## **Articolo 11**

### Le funzioni socio-assistenziali

1. I Consulteri familiari svolgono, nella prospettiva del lavoro integrato di rete volto a favorire l'arricchimento delle risorse personali e familiari, una funzione di informazione, orientamento e accompagnamento di tutte le situazioni familiari e personali sia nel loro naturale svolgersi sia nei momenti di crisi e di rischio.
2. Al fine di favorire il mantenimento del ruolo genitoriale e la crescita equilibrata dei figli, i consulteri familiari forniscono assistenza e consulenza ai coniugi che, in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si trovino in situazione di difficoltà economica e psicologica.



## Articolo 12

### La collaborazione con l'autorità giudiziaria

1. I Consulenti familiari esercitano le funzioni nel settore giuridico, educativo, psicologico, socio-sanitario e di accompagnamento della famiglia, cooperando con le autorità giudiziarie competenti, se da queste richiesti, nei procedimenti relativi a questioni di diritto familiare, in particolare:
  - a) nei procedimenti di autorizzazione del minore a contrarre matrimonio;
  - b) nei procedimenti relativi alla mediazione e alla separazione dei coniugi, allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  - c) nei procedimenti relativi all'impugnativa e alla nullità del matrimonio;
  - d) nei procedimenti relativi al riconoscimento dei figli naturali;
  - e) nei procedimenti relativi all'adozione e all'affidamento;
  - f) nei procedimenti relativi alle questioni tutelari e patrimoniali concernenti i minori, i disabili, gli anziani e le persone incapaci di intendere e di volere.



### Articolo 13

#### Tutela della vita e della maternità, prevenzione dell'aborto nei Consultori pubblici e nei Consultori privati che accedono alle normative di cui alla L. 22.5.78, n. 194

1. I Consultori pubblici e i Consultori privati accreditati che, in base al loro statuto, accedono alle normative di cui alla legge 22 maggio 1978, n. 194, tutelano la vita, la maternità, il figlio concepito quale membro della famiglia, secondo il disposto della L. R. 32/01, nonché il figlio concepito fuori del matrimonio. I Consultori di cui sopra hanno la responsabilità della prevenzione dell'aborto nel rispetto dell'ordinamento giuridico e secondo le norme procedurali che qui seguono.
2. Ai fini della richiamata tutela della vita, della maternità e del figlio concepito, nonché della prevenzione dell'aborto, le procedure consultoriali di assistenza e consulenza alla famiglia, alla maternità e alla donna che intende abortire, saranno distinte in due autonomi procedimenti. Il "primo procedimento" è caratterizzato dall'accoglienza, dalla consulenza, dal sostegno alla famiglia ed alla maternità. In questa prima fase, il Consultorio procede all'ascolto della donna e della coppia, ne esamina i problemi e le difficoltà sotto i molteplici profili umani, sociali, familiari, culturali, economici. Dopo la fase di ascolto, il Consultorio pone a disposizione della famiglia, della madre e del padre, il sostegno consulenziale, le provvidenze economiche previste per la maternità dalla presente legge e



dall'ordinamento, il sostegno della rete dei servizi sociali, la consulenza per l'adozione o l'affidamento del figlio concepito.

Questo "primo procedimento" si chiude con l'accettazione o il rifiuto della donna alle proposte del Consultorio che scaturiscono dalla consulenza, risultante da apposita verbalizzazione. Se la donna rifiuta le proposte scaturite dalla consulenza, si apre il "secondo procedimento", già disciplinato dalla legge sull'interruzione volontaria della gravidanza del 22 maggio 1978, n. 194.

3. I Consultori pubblici, i Consultori promossi da soggetti privati, le associazioni familiari, le associazioni di volontariato, le organizzazioni culturali e sociali non profit, possono concludere tra loro accordi per la gestione concordata dei servizi e delle consulenze di cui al "primo procedimento" descritto nei commi precedenti, secondo le norme regolamentari che saranno emanate dalla Regione Lazio.
4. I Medici ed il personale sanitario obiettore di coscienza presente in Consultorio, ai sensi dell'art.9 comma 3 l.n. 194/78, sono esonerati dal compimento delle procedure e delle attività specificamente e necessariamente dirette a determinare l'aborto e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. Costituendo il certificato o il documento rilasciato alla donna ai sensi del quarto comma dell'art.5 legge 194/78 titolo per ottenere l'intervento, il Medico obiettore è esonerato dalla sua redazione.





## Articolo 14

### Assistenza alla donna in stato di gravidanza

1. Il Consultorio familiare scelto dalla donna o, in mancanza, quello territorialmente prossimo al luogo di residenza della donna stessa, ha il diritto – quando il primo procedimento di cui all'art.13 si è risolto con il consenso della donna al sostegno consultoriale ed il Consultorio scelto dalla donna ovvero territorialmente prossimo al luogo di residenza della stessa non conosca tale circostanza - di essere informato in merito a tale conclusione, affinché possa porre a disposizione della famiglia, della madre e del padre, il sostegno consultoriale e le provvidenze previste dalla presente legge e dall'ordinamento.
2. L'informazione tra consultori di cui al precedente comma è effettuata con rigorosa riservatezza e ne viene data notizia alla donna.
3. Il Consultorio, ricevuta l'informazione di cui al primo comma del presente articolo, anche di propria iniziativa, prende contatto con la donna e le offre ogni possibile aiuto e la informa dei possibili interventi di sostegno, anche di natura economica, previsti dalla normativa vigente in materia, al fine di favorire la prosecuzione della gravidanza. Di tale attività viene redatta apposita documentazione. Le notizie essenziali, risultanti da tale documentazione, vengono



comunicate, in forma anonima, alla Regione Lazio, compilando apposita scheda.

4. In particolare, i Consultori familiari di enti pubblici e quelli di organismi non lucrativi di utilità sociale assistono la donna in stato di gravidanza richiedendo alle autorità competenti - qualora la donna abbia un reddito che, secondo l'ordinamento, non superi la soglia di povertà - a suo favore e a favore del figlio concepito un assegno di sostegno mensile per un periodo di un anno, rinnovabile di anno in anno, fino al raggiungimento del quinto anno del figlio.



## Articolo 15

### L'accesso alla rete dei servizi socio-sanitari

1. Il Consultorio familiare favorisce l'accesso della famiglia e delle persone ai servizi esistenti necessari alla soluzione delle problematiche familiari loro sottoposte.
2. In particolare, il Consultorio familiare è legittimato a richiedere l'erogazione di uno o più servizi esistenti a favore del soggetto o del nucleo familiare che di tale servizio necessita.
3. Il Consultorio familiare svolge anche l'attività di pianificazione e di graduazione dei servizi necessari per la realizzazione del programma di accompagnamento richiesto e per la soluzione delle problematiche indicate al primo comma.



## Articolo 16

### I titoli e le abilitazioni all'esercizio professionale

1. Il personale addetto ai Consultori familiari deve essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, dell'iscrizione al relativo specifico Albo e di titoli qualificanti.
2. In ciascun Consultorio familiare deve essere garantita la presenza almeno delle seguenti figure professionali: consulente familiare, esperto in materia di bioetica, assistente sociale, consulente legale, medico, ginecologo, ostetrica, pedagogo, psicologo, pediatra, assistente sanitario, mediatore familiare. Possono anche far parte dell'équipe consultoriale esperti in discipline demo-etno-antropologiche, esperti dell'insegnamento dei metodi di regolazione naturale della fertilità, economia e programmazione familiare, oltre che personale volontario, purchè in possesso di specifici titoli, relativi alle discipline di cui al presente articolo.
3. Al fine di assicurare la presenza all'interno dei Consultori delle figure professionali necessarie ai sensi del precedente comma, i Consultori familiari possono stipulare convenzioni con enti pubblici ovvero con organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi di cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni ed enti di promozione sociale, fondazioni, enti di patronato ed altri soggetti privati.



4. L'attività di consulenza ha carattere di interdisciplinarietà, con periodici momenti di verifica, strutturati secondo il modello di lavoro d'équipe. Inoltre, gli operatori dei Consultori si confrontano e collaborano con i servizi sociali, nella prospettiva di lavoro di rete e con le associazioni familiari o con gli organismi che si prefiggono scopi analoghi o convergenti con la presente legge.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and curves, located in the bottom right corner of the page.

## Articolo 17

### La struttura dei Consulitori di Enti Pubblici

1. I Consulitori pubblici dipendono dalle ASL, dai Comuni e dagli Enti pubblici che li hanno istituiti. I Consulitori pubblici possono essere consorziati tra loro e con strutture cui possono partecipare le associazioni familiari riconosciute e gli enti pubblici e privati *non profit* che operano nel campo familiare.
2. Con provvedimento da adottarsi di concerto con le Regioni, le Province e i Comuni, detti Consulitori possono essere trasformati in strutture consortili regionali o provinciali ed operare per gli altri Consulitori e per le strutture di servizio alla famiglia, quali consulitori di riferimento, rispettivamente, in ambito regionale o provinciale.



## Articolo 18

### La gestione dei servizi consultoriali pubblici

1. Gli Enti pubblici provvedono alla gestione dei servizi consultoriali nelle seguenti forme:
  - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
  - b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
  - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
  - d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali, senza rilevanza imprenditoriale;
  - e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata, anche a prevalente capitale privato, costituite o partecipate dall'Ente pubblico, qualora sia opportuna la partecipazione di più soggetti pubblici o privati in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio;
  - f) a mezzo di fondazioni o soggetti riconosciuti come persone giuridiche, costituiti o partecipati dall'Ente titolare del servizio.



## Articolo 19

### La struttura dei Consulenti privati

1. I Consulenti istituiti o gestiti dall'associazionismo familiare, da organismi di volontariato, da fondazioni, da organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), sono costituiti, retti ed amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.
2. Essi possono essere riconosciuti e accreditati, secondo l'ordinamento regionale vigente.





## Articolo 20

### I Consulitori di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) quali istituzioni sociali a fini pubblici (ISFP)

1. I Consulitori privati senza scopo di lucro, quali istituzioni sociali i cui fini, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della presente legge, sono recepiti come fini pubblici (I.S.F.P.), hanno struttura associativa, fondazionale o societaria.
2. L'accREDITAMENTO potrà essere richiesto ed ottenuto, nel rispetto delle norme vigenti, per i servizi consultoriali previsti dalla presente legge.



**Articolo 21**La relazione tra i procedimenti giudiziari e le funzioni  
dei Consulenti familiari

1. Nei procedimenti giudiziari relativi alla separazione dei coniugi, al divorzio, all'adozione, all'affidamento, all'interdizione e all'inabilitazione, all'amministrazione di sostegno e in quelli relativi, in generale, a questioni di diritto familiare, l'Autorità Giudiziaria potrà assumere il parere di un Consultorio familiare accreditato e richiederne l'assistenza.



## **Articolo 22**

### Norme finanziarie


1. Per i Consultori familiari accreditati, l'onere delle prescrizioni di prodotti farmaceutici va a carico dell'ente o del servizio cui compete l'assistenza sanitaria. Le altre prestazioni previste dal servizio istituito con la presente legge ed accreditato sono gratuite per tutti i cittadini italiani e per gli stranieri residenti o che soggiornino, anche temporaneamente, sul territorio italiano, secondo le norme dell'ordinamento vigente.



## Articolo 23

### Fondi Regionali

1. E' istituito un Fondo regionale per l'assistenza alle famiglie, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente Legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa.
  
2. E' istituito, altresì, un Fondo Regionale per la ricerca sulla famiglia e sulle problematiche familiari nei settori della bioetica familiare, del diritto, della sociologia, dell'educazione, della pedagogia e delle scienze mediche, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa.
  
3. E' istituito un Fondo regionale per l'assistenza alla maternità, a decorrere dal primo anno di entrata in vigore della presente legge, pari ad una percentuale delle entrate annuali del Bilancio della Regione nella misura definita dalla Regione stessa. La Regione provvederà al controllo dei Fondi.



## Articolo 24

### Tutela del diritto del minore di crescere nella propria famiglia

1. Nell'ambito delle competenze loro assegnate, le unità di offerte sociali assistono le famiglie con misure di sostegno economico per favorire la permanenza del minore e del familiare nella famiglia.
2. Le prestazioni di cui al precedente comma sono erogate dai Comuni nei limiti delle risorse disponibili.
3. L'erogazione delle prestazioni suddette è disposta da ciascun Comune a seguito della segnalazione e proposta fatta dai Tribunali per i minorenni, dai Consultori familiari o dalle unità di offerta sociali e sociosanitarie.
4. Il Comune accerta le condizioni per l'accesso alle prestazioni, tenendo conto dei requisiti minimi di qualità definiti dalla Regione e degli eventuali ulteriori livelli di assistenza definiti dal Comune medesimo. In mancanza, valuta discrezionalmente l'insufficienza dell'assistenza materiale dei minori facenti parte delle famiglie a rischio.
5. Il Comune procede all'accertamento delle situazioni di bisogno delle famiglie a rischio avvalendosi dei dati raccolti dagli enti che le hanno segnalate e attingendo ulteriori informazioni direttamente e,



se del caso, tramite il Servizio municipale. Trova applicazione l'art. 25 della legge statale n. 328 dell'8 novembre 2000.

6. Le prestazioni sono erogate sul fondo di parte corrente per le unità d'offerta sociali assegnato al Comune.

## **Articolo 25**

### Istituzione dei Comitati di Bioetica ad opera delle Autorità Regionali

1. La Regione istituisce un Comitato di Bioetica indipendente, composto secondo criteri di interdisciplinarietà, per la valutazione della conformità dei servizi erogati dai consultori pubblici alle linee guida etiche nazionali ed internazionali.
2. La composizione del Comitato di Bioetica deve garantire le qualifiche e l'esperienza necessarie a valutare gli aspetti bioetici connessi ai servizi di competenza dei Consultori familiari. A tal fine, il Comitato di Bioetica deve includere un nucleo di esperti comprendente:
  - un esperto in materia di bioetica;
  - un giurista;
  - un medico-legale;
  - un educatore;
  - uno psicologo;
  - un farmacologo.
3. Il Comitato di Bioetica valuta, in relazione alla propria competenza, la programmazione dei servizi consultoriali e vigila, nell'ambito territoriale di competenza regionale, sulla conformità dei servizi erogati



ti dai consultori pubblici alle linee guida etiche nazionali ed internazionali.

4. I Consultori non pubblici dovranno istituire un autonomo Comitato di Bioetica regionale, che svolgerà le funzioni di guida e di vigilanza, sotto il profilo bioetico, delle attività dei Consultori non pubblici.
5. Le organizzazioni consultoriali che non hanno strutture associative di rilievo regionale, potranno consorzarsi con strutture associative di rilievo regionale per costituire un unico Comitato di Bioetica regionale.
6. Le modalità di costituzione dei Comitati di Bioetica regionali e quelle di esercizio delle relative funzioni saranno disciplinate da disposizioni regolamentari emanate dalla Regione Lazio.



## Articolo 26

### Normativa fiscale regionale

1. Le persone fisiche o giuridiche che prestano attività di volontariato, professionale e gratuita a favore dei Consulenti familiari, documentata da perizie tecniche giurate, redatte da un esperto della specifica materia sulla base dei minimi tariffari professionali ove previsti e, in mancanza, dagli usi e dalle consuetudini, potranno detrarre dalle imposte, dovute in base alla normativa regionale, il valore della prestazione gratuita prestata nella misura del 30% di tale valore.





**Articolo 27**Formazione permanente degli operatori dei servizi consultoriali

1. Gli operatori dei servizi consultoriali sono tenuti ad una formazione permanente, adeguata alla conoscenza aggiornata dello sviluppo scientifico e professionale delle discipline esigite dalla presente legge.



**Articolo 28**Norme abrogate

1. Con la presente Legge, in considerazione delle nuove funzioni attribuite ai Consultori familiari, si abrogano le disposizioni contenute nella Legge regionale n. 15 del 16 aprile 1976.



**Articolo 29**Norme transitorie

1. Per l'attuazione dei nuovi servizi previsti dalla presente legge, si dovrà provvedere con gradualità nel triennio decorrente dall'approvazione della legge.

